



Il presente lavoro ricostruisce l'evoluzione dell'applicazione del principio di non discriminazione nella retribuzione dei lavoratori *part time*. Dopo un primo inquadramento del principio della parità retributiva di cui all'attuale art. 157 TFUE, viene esaminata la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea che ha rilevato possibili discriminazioni indirette per il diverso trattamento retributivo dei lavoratori a tempo parziale e *full time*. Quindi vengono ricordati taluni sviluppi normativi che hanno rafforzato il principio di non discriminazione sulla base del sesso nelle condizioni di lavoro (direttiva 2006/54) e che hanno delineato un primo quadro per la disciplina dei contratti di lavoro a tempo parziale (direttiva 97/81). Successivamente è analizzato l'impatto delle novità normative, e in particolare il principio *pro rata temporis*, sulla giurisprudenza successiva. Infine, il contributo si sofferma su una sentenza recente per rilevare le difficoltà di applicazione del principio, che, nonostante le sue finalità, in talune fattispecie specifiche rischia di creare discriminazioni o disparità di trattamento ingiustificate.

Per visualizzare l'articolo, [clicca qui](#).

The present paper tackles the evolution of the application of the principle of non-discrimination in the remuneration of part-time workers. Starting with an overview of the principle of equal pay under the current art. 157 TFEU, the analysis focuses on the case law of the Court of Justice of the European Union, which has identified possible indirect discrimination due to the different remuneration treatment of part-time and full-time workers. Some regulatory developments have strengthened the principle of non-discrimination on the basis of sex in working conditions (Directive 2006/54) and have outlined an initial framework for the regulation of part-time employment contracts (Directive 97/81). Their impact on subsequent case law is analysed. Finally, the contribution focuses on a recent ruling, in order to highlight the difficulties in applying the *pro rata temporis* principle, which, despite its purposes, in certain specific cases risks creating discrimination grounded on sex.

To read the full article click, [here](#).